Azienda Ospedaliera Universitaria di SASSARI

A.D. MDLXII

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Area Amministrativa, Tecnica e Professionale

Allegato “B” alla Deliberazione N._____ del _____

Indice

Premessa....3
Art. 1 - Incarichi di struttura complessa....4
Art. 2 - Incarichi interni di Direttore di Dipartimento....6
Art. 3 - Incarichi di struttura semplice....6
Art. 4 - Incarichi di natura professionale....7
Art. 7 - Procedure e criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi....8
Art. 8 - Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale....9
Art. 9 - Contratto individuale di lavoro per accettazione incarico....9
Art. 10 - Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti....10
Art. 11 - Durata degli incarichi....10
Art. 12 - Norme finali....10

Premessa

Il presente regolamento è finalizzato alla gestione del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali per l'area della dirigenza dei ruoli Amministrativo, Tecnico e Professionale, nel periodo transitorio conseguente al riassetto organizzativo previsto dalla Regione con la Legge regionale n. 3/2009, recante "*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale",* che prevede l'avvio del processo di riforma del Sistema sanitario Regionale, disciplinando i nuovi assetti istituzionali e organizzativi.

L'Azienda, nel periodo necessario alla definizione del proprio assetto organizzativo e conseguentemente alla adozione del Proprio Atto Aziendale, utilizzerà i principi contenuti nel documento presente per conferire gli incarichi dirigenziali durante il periodo transitorio.

Terminata tale fase, e definito il proprio Atto Aziendale, l'Azienda si impegna a proporre un unico regolamento che sia calibrato sul nuovo assetto organizzativo.

L'affidamento degli incarichi dirigenziali avrà luogo dopo aver effettuato la graduazione delle strutture e delle funzioni dirigenziali, mediante applicazione dell'apposito regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali, e tenendo separate le due possibilità di "carriera" professionale e gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente.

Gli incarichi gestionali si distinguono per il riferimento a strutture complesse e strutture semplici mentre quelli professionali si distinguono in alta professionalità e professionali di base.

In base alla distinzione di cui al comma precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi, come riportato all'art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 08/06/2000 e s.m.i..

Tutti gli incarichi devono essere assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 ed in ossequio alla direttiva 19 dicembre 2007 n.10 del Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM.

Art. 1 - Incarichi di struttura complessa

1. Si considerano strutture complesse quelle Unità Operative che hanno le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 1 lettera a) del CCNL dell'08/06/2000, dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull'impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie, ovvero, provvisoriamente, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, quelle strutture definite sulla base di un organigramma formalmente deliberato, caratterizzate dalla presenza contestuale di più criteri e parametri tra quelli individuati dall'Art. 50 del CCNL del 05/12/1996;

2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti dal Direttore Generale, o dal suo facente funzioni, con atto scritto e motivato, nel limite del numero delle strutture complesse stabilito dall'atto aziendale, ovvero, nelle more della sua definizione, sulla base di un organigramma formalmente deliberato, nonché dai regolamenti attuativi, sulla base dei seguenti criteri , mutuamente esclusivi, e requisiti:

Criteri:

a) Su proposta del Direttore del Dipartimento o, in caso di vacanza dello stesso, dal Direttore Amministrativo, che valuterà l'idoneità dei candidati in relazione agli elementi di professionalità e di managerialità, rispetto all'incarico da conferire. Nel giudizio dovranno essere rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale, in ogni caso si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- natura e caratteristiche della struttura da ricoprire;
- dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti;
- del positivo superamento delle verifiche alle cadenze previste all'art. 31 del C.C.N.L. 8/6/2000
- dell'eventuale criterio della rotazione ove applicabile;
- data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

b) Sulla base delle risultanze "testuali" dell'istruttoria curata dal Direttore del Dipartimento o, in caso di vacanza, dallo stesso dal Direttore Amministrativo, e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati all'incarico di che trattasi;

Requisiti:

Per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'Art. 29 – comma 4 del CCNL del 2000, come confermato dall'art. 24 del CCNL del 2002-2005 e ancora successivamente dall'Art. 10 del CCNL 2006-2009, sono indicati i seguenti requisiti:

a) possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, oltre al positivo superamento delle apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L.;

b) alternativamente, in assenza di dirigenti in possesso di esperienza professionale non inferiore a cinque anni, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata a patto che sussistano le seguenti condizioni:

   1. che prima del conferimento dell'incarico siano stati effettuati dei corsi di formazione manageriale aventi le seguenti caratteristiche e durata: corso post lauream di formazione manageriale, ovvero corso di specializzazione o perfezionamento in discipline attinenti alle funzioni della struttura complessa oggetto dell'incarico, organizzato da Regioni, Ministeri, Università, Scuole di Specializzazione, Istituti di Formazione accreditati; aventi la durata minima complessiva di n. 200 (duecento) ore, unitamente alle seguenti condizioni:

   2. che siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale;

   3. che il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio Tecnico.

c) in caso di assoluta mancanza di dirigenti in possesso dei requisiti di cui al punto b), in via alternativa e fatta salva l'applicazione delle procedure di mobilità volontaria di cui al punto 2. sopra, l'esperienza professionale quinquennale potrà essere surrogata unicamente dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono le stesse sopra individuate al punto 1. sopra. Tali corsi, ove il dirigente non li abbia già effettuati, dovranno essere svolti prima del conferimento dell'incarico.

Gli incarichi di struttura complessa, già conferiti formalmente prima dell'entrata in vigore del CCNL 8/6/2000 con specifico riferimento all'art. 54, lettera a) del CCNL 5/12/1996, sono confermati. Ciò comporta la stipulazione del contratto individuale con il quale vengono definiti tutti gli altri aspetti connessi all'incarico affidato, secondo quanto previsto all'art. 13 del nuovo CCNL.

Art. 2 - Incarichi interni di Direttore di Dipartimento

1. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti dal Direttore Generale con le procedure previste dall'art.17 bis del D.Lgs.502/1992 ed hanno durata di anni tre.

Art. 3 - Incarichi di struttura semplice

1. Si considerano strutture semplici tutte le unità operative che hanno le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 1 lettera b) del vigente CCNL, dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull'impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato, nel limite del numero delle strutture semplici stabilito dall'atto aziendale, ovvero, nelle more della sua definizione, sulla base di un organigramma formalmente deliberato, nonché dai regolamenti attuativi, a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio tecnico, sulla base dei seguenti criteri, mutuamente esclusivi, e requisiti:

Criteri:

a) Su proposta del Direttore della Struttura complessa ovvero, nel caso di incarico dirigenziale a valenza dipartimentale dal Direttore del Dipartimento o, in caso di vacanza dello stesso, dal Direttore Amministrativo, previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati, con avviso interno; ed in relazione agli elementi di professionalità e di managerialità, valutati sulla base della proposta formulata dal Direttore/Responsabile, nella quale devono essere rinvenuti i dati di fatto giustificativi della scelta finale, in ogni caso si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- natura e caratteristiche della struttura semplice da ricoprire;
- dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti;
- del positivo superamento delle verifiche alle cadenze previste all'art. 31 del C.C.N.L. 8/6/2000
- dell'eventuale criterio della rotazione ove applicabile.;
- data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

b) Sulla base delle risultanze "testuali" dell'istruttoria a cura dei competenti Direttori/responsabili e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati all'incarico di direzione di struttura semplice operata dagli anzidetti competenti.

Requisiti:

Per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura semplice sono indicati gli stessi requisiti di cui all'Art. 1 precedente per il conferimento di incarichi di struttura complessa.

Art. 4 - Incarichi di natura professionale

1. Ai dirigenti di cui al precedente articolo, cui non è affidata responsabilità di struttura semplice, a norma della lettera c) dello stesso comma del citato art. 27, possono essere affidati incarichi di natura professionale diversamente graduati.

2. L'affidamento di incarico di cui al comma precedente è formalizzato previa valutazione del livello delle attività svolte dal dirigente anche in termini di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

3. Ai dirigenti neoassunti, dopo il superamento del periodo di prova e fino al compimento dei cinque anni di servizio, sono affidabili, di norma, solo incarichi di natura professionale previsti dalla lettera d) comma 1 art. 27 del C.C.N.L. 08/06/2000, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.

4. Gli incarichi di natura professionale sono affidati dal Direttore Generale dell'azienda, con atto scritto e motivato, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza del Dirigente; l'affidamento degli incarichi ed il passaggio ad incarichi di diversa posizione funzionale dirigenziale, deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:

Criteri:

- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o

esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti;
- del positivo superamento delle verifiche alle cadenze previste all'art. 31 del C.C.N.L. 8/6/2000
- dell'eventuale criterio della rotazione ove applicabile;
- data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

Art. 7 - Procedure e criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi

1. In caso di più candidati all'incarico da affidare, l'Azienda procede sulla base di una rosa di idonei, selezionati dal Direttore di Dipartimento o in mancanza dal Direttore Amministrativo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli precedenti, secondo le procedure ed i criteri di seguito elencati.

Procedura:

Per ogni incarico da affidare viene emanato un avviso interno da parte dell'Azienda nel quale deve essere specificato:

a) il tipo di incarico da affidare;

b) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;

c) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;

d) il valore economico attribuito all'incarico, in applicazione dell'Art. 10 del Regolamento per la Graduazione delle Funzioni, che determina conseguentemente la retribuzione della posizione;

e) la cadenza delle verifiche sia da parte del relativo Collegio Tecnico che del Nucleo Aziendale di Valutazione;

f) le conseguenze di una eventuale valutazione negativa da parte degli organismi di verifica;

g) l'invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;

h) l'invito ad allegare un curriculum professionale.

Criteri:

l'idoneità del dirigente interessato all'incarico verrà accertata in relazione ai requisiti prescritti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, sulla base delle evidenze documentali prodotte a seguito dell'avviso interno di cui sopra;

In caso di più candidati idonei all'incarico da affidare, saranno attentamente valutati, nell'ambito di un quadro comparato i seguenti elementi:

a) il grado di professionalità desunta dai titoli presentati e dal curriculum professionale allegato alla istanza.

b) I risultati raggiunti dal dirigente in relazione agli obiettivi affidati ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in base alle verifiche svolte annualmente dall'organismo di valutazione, se disponibili;

c) la valutazione riportata dal Collegio Tecnico, se disponibile.

Le anzidette attività formalmente documentate, devono essere atte ad evidenziare l'accertamento del possesso dell'idoneità dei candidati il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, sulla base della valutazione del curriculum professionale, i cui contenuti concernono le attività professionali, di studio, direzionali e organizzative, ed altresì quello specifico rispetto all'incarico da conferire.

2. Successivamente alle procedure di selezione sopra riportate, Il Direttore Generale o, in sua assenza il facente funzioni, procede, al conferimento dell'incarico in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento

Art. 8 - Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale

1. A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, al dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto; in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico.

Art. 9 - Contratto individuale di lavoro per accettazione incarico

1. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 2000.

2. Il dirigente, con l'esclusione di coloro che hanno stipulato il contratto individuale per un incarico di struttura complessa, che dovesse vedersi modificare anche uno solo degli aspetti del contratto nel corso del rapporto di lavoro, ha diritto ad essere preventivamente informato ed invitato ad esprimere chiaramente il relativo assenso.

Art. 10 - Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti

1. Ai dirigenti neo assunti, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l'assenso per integrare il loro contratto individuale con le specificazioni concernenti l'incarico che l'Azienda intende affidare.

Art. 11 - Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di struttura complessa, sono conferiti, fatto salvo il limite invalicabile dei 67 anni di età, per la durata di anni 5.

2. Gli incarichi dirigenziali di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) e gli incarichi di struttura semplice per la durata di anni 3.

3. Quelli riferiti alla lettera d) dello stesso articolo, hanno la durata di anni 5, eventualmente prorogabili qualora risulti negativa la valutazione fatta dall'organismo di valutazione alla scadenza del quinquennio.

Art. 12 - Norme finali

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

2. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale.

Data_____

Il Commissario
(Dott. Giovanni Cavalieri)
_____